

**STATUTO
TITOLO I**

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 (Costituzione e denominazione)

E' costituita, ai sensi della Legge 381/1991, la Società cooperativa denominata "L'OVILE Cooperativa di Solidarietà Sociale - Società cooperativa a responsabilità limitata" abbreviabile in "Cooperativa Sociale L'Ovile" o "L'Ovile Cooperativa Sociale".

La società ha sede nel Comune di Reggio Emilia, all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese.

La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'organo amministrativo, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche in Italia e all'estero.

L'organo Amministrativo ha altresì la facoltà di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato.

Compete invece all'assemblea straordinaria dei soci la decisione di trasferire la sede in Comune diverso da quello sopra indicato.

Art. 2 (Durata)

La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2100 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Art. 3 (Scopo mutualistico)

La Cooperativa, conformemente alla legge 381/91, non ha scopo di lucro; suo fine è perseguire il benessere e l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini.

La cooperativa nella convinzione che "il padrone del servizio è il bisogno" si rivolge a tutte le persone, con particolare attenzione alle più abbandonate e più bisognose di aiuto, tenendo presente anche le nuove forme di povertà materiale e morale che scaturiscono dalla evoluzione della società, ispirandosi ai principi cristiani della condivisione evangelica. La cooperativa è garante del rispetto e dell'accettazione che ogni individuo è portatore di un personale sistema di valori e che insieme si opera, nelle diversità, per il perseguimento del bene comune e della edificazione di una comunità solidale, attenta alla tutela dell'ambiente e alla salvaguardia del creato e di tutti gli ecosistemi.

Inoltre s'ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce.

Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, una equa distribuzione dei beni, il lavoro inteso non come sfruttamento, ma come reciproca collaborazione in base alle capacità di ciascuno, la priorità dell'uomo sul denaro, la democraticità interna ed esterna, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli.

La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e lo sviluppo socio economico e culturale della comunità, deve cooperare attivamente, con altri enti cooperativi, altre imprese sociali e organismi del Terzo Settore, su scala locale, nazionale e internazionale.

La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali ed educativi anche mediante il coinvolgimento delle risorse della comunità, dei volontari, di coloro che beneficiano dei servizi ed enti con finalità di solidarietà sociale, attuando in questo modo – grazie all'apporto dei soci – l'autogestione responsabile dell'impresa, contribuendo a realizzare nel movimento cooperativo una nuova economia della sobrietà e della fraternità.

La cooperativa opera in forma mutualistica e senza fini speculativi tramite la gestione in forma associata dell'impresa che ne è l'oggetto, cercando di dare continuità di occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, in qualsiasi altra forma ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale. Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142.



Ulrico Formica

Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici, gli Amministratori devono rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci. In funzione della quantità e della qualità dei rapporti mutualistici, la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni.

La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi.

Art. 4 (Oggetto sociale)

Considerato lo scopo mutualistico così come definito all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa si prefigge di realizzare attraverso lo svolgimento di attività diverse – agricole, industriali, commerciali o di servizi – percorsi finalizzati alla promozione e alla qualificazione umana, morale, culturale, professionale, nonché all'inserimento sociale e lavorativo, di cui all'art.1 lett. b) della L. 8 novembre 1991 n. 381 e di cui all'art 3, L.R. 17 luglio 2014 n° 12, di persone che si trovino in stato di bisogno, handicap o emarginazione; percorsi finalizzati a favorire l'ascolto, il benessere e l'interesse generale della comunità e dei cittadini tutti attraverso la mediazione sociale, dei conflitti e l'integrazione sociale delle persone e delle differenti anime formali e informali del territorio, per metterne a valore risorse e potenzialità in ottica integrata. Inoltre la cooperativa, in una logica indirizzata a favorire lo sviluppo delle capacità potenziali e creative di ognuno, attraverso l'educazione al lavoro, momenti di socializzazione e di incontro e percorsi di rieducazione e animazione, potrà svolgere anche iniziative di carattere educativo e socio-sanitario di cui all'art.1 lett. a) della L. 8 novembre 1991 n.381, coordinate con le attività di cui all'art.1 lett. b) della medesima legge, incluse le attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b), c), d) l) e p), del decreto legislativo D.lgs 112/2017 in materia di impresa sociale.


In sintonia con lo scopo mutualistico della società, così come definita all'articolo precedente, la cooperativa ha anche come oggetto la programmazione, lo sviluppo, la promozione di progetti, studi, azioni concrete nel campo del sociale e della tutela e della valorizzazione ambientale, svolgendo tutte le attività utili e necessarie alla corretta gestione e conservazione dell'ambiente e del territorio. In particolare intende offrire servizi basati sull'educazione a stili di vita sobri ed ecologici, al consumo consapevole e responsabile delle risorse, alla promozione della cultura della sostenibilità, del vivere insieme nel rispetto degli altri e dell'ambiente.

Ciò attraverso l'utilizzo e la stabile organizzazione delle risorse fisiche, materiali e morali dei soci e dei terzi, che a qualsiasi titolo, professionale e di volontariato, partecipino, nelle diverse forme, all'attività e alla gestione della Cooperativa.

In particolare, come oggetto sociale, la cooperativa intende:

- a) svolgere direttamente e/o in appalto o convenzione o accreditamento con enti pubblici e privati in genere, le seguenti attività socio sanitarie e/o educative:
- gestione di servizi sanitari, socio-sanitari, socio-riabilitativi e di assistenza (anche per persone psichiatriche);
 - gestione di comunità di accoglienza, terapeutiche, di convivenza (anche appartamenti "protetti"), nelle forme e nei modi ritenuti utili al raggiungimento dello scopo sociale;
 - gestione di strutture residenziali e semi residenziali a favore di persone in stato di bisogno, anche minorenni; strutture volte in particolare ma non in via esclusiva a favorire lo sviluppo delle autonomie e il reinserimento sociale di persone in disagio psichico e psichiatrico;
 - gestione di centri diurni, laboratori socio-occupazionali e/o laboratori protetti, con valenza terapeutica e/o riabilitativa, a favore di persone in stato di bisogno, anche minorenni, disabili, affette da patologie psichiche e psichiatriche;
 - gestione di attività di formazione, osservazione ed orientamento, consulenza, animazione, educazione e prevenzione per persone in stato di bisogno, anche minorenni, disabili, affette da patologie psichiche e psichiatriche;
 - gestione di servizi ricreativi, didattici ed educativi di ogni genere e formazione rivolti a soggetti svantaggiati e/o disabili (anche psichiatrici) e/o minorenni;
 - promozione e gestione di corsi volti alla qualificazione umana, culturale e professionale, nonché alla formazione cooperativistica, anche con il contributo dell'Unione Europea, degli enti pubblici e privati in genere e/o singoli;

- gestione di strutture residenziali e semi residenziali a favore di persone in misure alternative di detenzione giudiziaria, anche minorenni; strutture volte in particolare ma non in via esclusiva a favorire lo sviluppo delle autonomie e il reinserimento sociale di persone che, pur essendo nei termini di legge ed in un percorso di revisione delle proprie condotte, non hanno il contesto socio-relazionale per ottenere la concessione della misura detentiva. Sviluppo, Coordinamento e Gestione di Centri per la Giustizia Riparativa a servizio del territorio;
 - progettazione ed erogazione di servizi psicologici, psicoterapeutici, psico - educativi nonché servizi afferenti la neuropsichiatria infantile e le attività di counseling e di sostegno ad essi connesse;
 - commercializzazione di prodotti, servizi e materiale divulgativo inerente la salute ed il benessere della persona, a supporto dei percorsi di cura, salute e benessere, acquistati o commissionati anche con l'uso di un marchio di propria disponibilità nei limiti previsti dalla normativa;
 - ascolto alle persone e al territorio per la realizzazione di interventi di mediazione sociale, interculturale e dei conflitti;
 - progettazione, supervisione, sviluppo e ricerca in vari ambiti sociali, organizzazione, gestione e realizzazione di interventi e attività di mediazione sociale, interculturale, territoriale, tra gruppi e nei gruppi, scolastica, familiare, negli ambienti di lavoro e del tempo libero, di vicinato, nelle organizzazioni e tra organizzazioni, facilitazione della comunicazione, dello scambio dei saperi e delle competenze, la valorizzazione delle potenzialità, delle caratteristiche peculiari delle persone, dei luoghi e delle risorse, anche in ambito della mediazione linguistico culturale, mediazione dei conflitti;
 - creazione di relazioni positive e cura di reti tra le differenti anime formali e informali del territorio;
 - formazione e sensibilizzazione alla mediazione e alle differenti opportunità del territorio per tutta la cittadinanza; produzione di materiali interculturali per la divulgazione e la consultazione;
 - decodifica, facilitazione e accompagnamento all'accesso ai servizi e alle opportunità del territorio; gestione dell'accoglienza di singoli o gruppi di persone in disorientamento o neo arrivati sul territorio;
 - accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
 - promozione, progettazione, organizzazione, gestione e realizzazione di riqualificazione di spazi comuni e immobili, anche attraverso connessioni e collaborazioni tra differenti realtà;
 - prevenzione e gestione, in sinergia con le istituzioni, dei problemi di disorientamento legati alla globalizzazione e al cambio strutturale che la nostra società sta attraversando con la promozione e realizzazione di iniziative di decodifica, integrazione e dialogo volte a garantire a tutte le persone pari opportunità e contribuire alla costruzione di una società inclusiva e accogliente verso le differenze che vengono interpretate come ricchezza sociale;
 - organizzazione di corsi, seminari, formazioni e conferenze per singole figure professionali o specializzazioni, anche allo scopo di elevare il grado delle prestazioni, nonché ricerche anche culturali nei campi di attività esercitati dalla cooperativa;
 - gestione e realizzazione di interventi educativi, individuali e collettivi; svolgimento di attività di sostegno linguistico e didattico;
- b) gestire, stabilmente o temporaneamente, in proprio o per conto terzi:
- trasporto e autotrasporto per conto terzi e in conto proprio, nazionali e internazionali di merci, di cose, persone e animali e attività annesse, connesse ed ausiliarie, (trasporti marittimi costieri ed interni di merci; trasporti aerei di merci; attività connesse al trasporto terrestre di merci quali ad esempio gestione di magazzini e deposito merci di ogni tipo, il magazzinaggio di merce in zone doganali, ferroviarie, portuali e aeroportuali; attività di carico marittimo e aereo) compresa la locazione e il noleggio di autoveicoli con e senza conducente; nonché acquisto vendita e noleggio di containers e casse mobili per trasporto ed attività di logistica in genere;
 - servizio di autogru;
 - attività di meccatronica;
 - attività meccanica e l'esercizio di officina per manutenzione e riparazione;



Valerio

- lavori di riassetto e pulizie locali in genere, di strade, magazzini, parcheggi, piazzali, sfalcio di erbe e manutenzione dei terreni erbosi, pulizie di serbatoi, essiccatori e recipienti vari, pulizie di vetrate e pulizie di impianti industriali;
- raccolta, gestione e/o smaltimento ecologico dei rifiuti per conto di Enti pubblici e privati;
- gestione isole ecologiche e/o centri di raccolta;
- servizi cimiteriali;
- servizi di guardia a terra o a mare o campestre, pulitori, netturbini, spazzacamini, e simili;
- installazione e manutenzione di impianti arborei e servizi connessi;
- attività di consegna, recapiti in loco, selezione e cernita con o senza incestamento, insaccamento od imballaggio di prodotti ortofruttili, carta da macero, piume e materiali tutti riciclabili o non, per conto di enti pubblici o privati;
- lavorazioni per conto terzi in agricoltura;
- lavorazioni agromeccaniche o locazioni di macchine agricole;
- attività di orticoltura, floricoltura e coltivazione e commercializzazione di prodotti agricoli in genere anche se non prodotti in proprio e gestione di agriturismi e servizi inerenti alla produzione alimentare e alla ristorazione;
- attività di zootecnia e allevamento di animali; produzione e commercializzazione di prodotti derivanti da attività zootecniche e di allevamento;
- agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015 n.141, e successive modificazioni;
- gestione di strutture di ricovero per cani e gatti anche attraverso formali convenzioni con i Comuni singoli o associati;
- attività di facchinaggio e trasloco;
- organizzazione e gestione di eventi e concerti, allestimento montaggio e smontaggio, stand fieristici;
- la lavorazione ed esecuzione di campionature ceramiche per conto terzi nonché il taglio di pietre, la loro composizione a mosaico e commercializzazione sia per conto di terzi che in proprio dei prodotti artistici ottenuti;
- lo svolgimento di attività finalizzate al reperimento, raccolta e successivo recupero, rigenerazione, rinnovo e commercializzazione di materiale sia nell'ambito dell'abbigliamento, dell'oggettistica e del mobilio;
- lavori artigianali attraverso la creazione di oggettistica per la casa e per l'abbigliamento;
- produzioni, lavorazioni, commercializzazioni di manufatti in genere, nonché di prodotti derivati sia da lavorazioni a carattere artigianale che industriale;
- il confezionamento di materiali cartotecnici, ceramici ed altri (blisteraggi, imbustaggi, ecc..)
- attività di stampa tampografica per materiali vari, pubblicitario e tecnico;
- attività e formazione professionale di litografia e cartotecnica, fotocopisteria, informatica, legatoria, digitazione testi, e quanto legato alle attività menzionate in questo punto e all'utilizzo di strumenti informatici;
- lavorazioni per conto terzi di montaggio, assemblaggio e/o controllo di prodotti artigianali ed industriali; lavorazioni svolte anche presso le sedi operative delle sedi committenti;
- gestione di impianti sportivi e ricreativi, gestione di punti di ristoro (bar, mense, ristoranti) e ogni altra attività inerenti alla ristorazione e alla somministrazione di alimenti al pubblico;
- gestione di strutture alberghiere e di ristorazione;
- gestione lavanderie industriali e non;
- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata;
- gestione stazioni di servizio per la vendita di carburanti, lubrificanti, accessori e piccoli ricambi e le attività di pulizia e sanificazione degli automezzi;
- attività commerciali e gestione di punti vendita relativi a prodotti alimentari e non alimentari, compreso il commercio di frutta e verdura;
- rivendita di pubblicazioni periodiche a stampa (giornali, riviste e periodici), libri, oggetti di cartoleria di qualsiasi genere;
- produzione e commercio di prodotti cosmetici per viso, corpo, capelli, prima infanzia e bambini, per l'igiene personale e l'igiene orale; produzione e commercio di prodotti tricologici, di profumeria alcolica in genere, con particolare attenzione alla produzione di

prodotti dati da un'alta specializzazione scientifica in campo biologico;

- attività inerenti alle fonti di energia rinnovabili, in particolare la possibilità della produzione di energie rinnovabili sia per il consumo in proprio e sia per la vendita a terzi;
- attività di supporto e consulenza alle attività contabili e amministrative e alla gestione aziendale per enti pubblici e privati;

c) operare nell'ambito della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, ai sensi della legge 15 dicembre 2004, n.308 e successive modifiche/o integrazioni, recante delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione, operare nella valorizzazione del patrimonio culturale, ai sensi del Codice dei Beni culturali e del paesaggio, di cui al d.lgs. 22 gennaio 2004, n.42 e successive modifiche e/o integrazioni; nell'ambito del turismo sociale, di cui all'art. 7 comma 10, della legge 29 marzo 2001, n.130 e successive modifiche e/o integrazioni, recante riforma della legislazione nazionale del turismo; nella ricerca ed erogazione di servizi culturali; nella formazione extra scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica ed al successo scolastico e formativo e operare nell'educazione, istruzione e formazione, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.53 e successive modifiche e/o integrazioni, recante delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale.

Per effettuare le attività sopra riportare la Cooperativa si propone in particolare ma non in via esclusiva di:

- progettare e realizzare proposte di educazione alla sostenibilità, rivolte a scuole, associazioni, enti sia pubblici che privati, ad imprese ed alla cittadinanza tutta;
- realizzare attività educative, ricreative, sportive, escursioni, centri estivi ed invernali, visite guidate, laboratori, attività teatrali e musicali, eventi in genere;
- gestire ludoteche, centri di aggregazione giovanile, centri culturali e strutture adibite alla promozione di attività educative, sociali, turistiche e del tempo libero;
- gestire oasi, aree verdi, centri ambiente, case per vacanze, strutture e spazi con finalità educative, culturali, sociali, turistiche e ambientali, anche in presenza di animali domestici e selvatici;
- gestire servizi di vario tipo all'interno di parchi e aree verdi in genere, musei, centri didattici e ricreativi;
- realizzare attività turistiche per la promozione del territorio e delle buone pratiche di sostenibilità ambientale e sociale;
- sviluppare attività di comunicazione, informazione e marketing in ambito ambientale, sociale, culturale, utilizzando diverse modalità, anche realizzando attività editoriali;
- realizzare ricerca scientifica e consulenza, attività di protezione, valorizzazione e conservazione del patrimonio ambientale;
- effettuare attività di consulenza e formazione su responsabilità sociale ed in materia ambientale, normativa cogente e standard internazionali di certificazione e sicurezza sul lavoro, impianti e sistemi per il risparmio energetico, la conservazione, la depurazione e riutilizzo dell'acqua, l'utilizzo di fonti rinnovabili di energia.

La cooperativa potrà comunque svolgere ogni attività connessa od affine a quelle sopraelencate, nonché compiere e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare e finanziaria necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi sociali tra le quali anche sponsorizzazioni di carattere sportivo e non e la commercializzazione di prodotti propri su mercati sia nazionali che esteri, attraverso l'utilizzo anche di marchi di propria disponibilità.

La Cooperativa potrà partecipare a gare d'appalto indette da Enti Pubblici o Privati, direttamente o indirettamente anche in A.T.I. (Associazione temporanea d'impresa), per lo svolgimento delle attività previste nel presente Statuto; potrà richiedere ed utilizzare le provviste disposte dalla Unione Europea, dallo Stato, dalla Regione, dagli Enti locali e religiosi o organismi Pubblici o Privati interessati allo sviluppo della cooperazione.

La cooperativa potrà promuovere la nascita di progetti, realtà, società o enti associativi aventi finalità simili o coerenti con quelle previste dal presente statuto.

La cooperativa potrà inoltre acquisire quote di partecipazione in Società o Enti già esistenti,



Veronica A.

Valerio
Francesca

in quanto necessario o utile ed in coerenza con gli scopi mutualistici e con l'oggetto sociale. La Cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'art. 2545 septies del codice civile.

Le attività del presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle norme tempo per tempo vigenti in materia, nonché delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.

La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31.01.92, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potrà, inoltre, assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

La Cooperativa, inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, potrà istituire una sezione di attività disciplinata da apposito regolamento approvato dall'Assemblea, per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del raggiungimento dell'attività sociale. E' in ogni caso esclusa ogni attività di raccolta di risparmio tra il pubblico.

TITOLO III

SOCI COOPERATORI

Art. 5 (Soci)

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

I soci cooperatori:

- concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;
- partecipano all'elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;
- contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa.

Possono essere soci cooperatori persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

1) soci lavoratori, vale a dire persone fisiche, anche appartenenti alle categorie di persone svantaggiate di cui all'articolo 4 della legge n.381 del 1991, che possiedono i necessari requisiti tecnico professionali e svolgono la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali, mettendo a disposizione le proprie capacità professionali, in rapporto allo stato di attività ed al volume di lavoro disponibile. I soci lavoratori partecipano ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;

2) soci volontari, persone che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della legge 381/91 e nei limiti previsti dalla legge.

Possono essere soci cooperatori anche le persone giuridiche nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo dell'attività delle Cooperative sociali. Possono essere soci associazioni ed enti che siano in grado di concorrere all'oggetto sociale.

Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro dei Soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie su indicate.

In nessun caso possono essere soci cooperatori coloro che esercitano, in proprio imprese identiche od affini, o partecipano a società che, per l'attività svolta, si trovino in effettiva concorrenza con la Cooperativa, secondo la valutazione del Consiglio di Amministrazione.

Non possono in nessun caso essere soci gli interdetti, gli inabilitati, i falliti non riabilitati.

A norma della legge 3 Aprile 2001 n.142 e successive modificazioni e integrazioni, il socio lavoratore stabilisce successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra forma, consentita dalla legislazione vigente, compreso il rapporto di associazione in partecipazione, con cui contribuisce comunque al raggiungimento dello scopo sociale.

I soci, indipendentemente dal tipo di contratto instaurato, possono prestare la loro attività anche presso altri datori di lavoro o committenti salvo valutazioni contrarie del consiglio di amministrazione della cooperativa e sempre che l'attività in questione non sia in contrasto

con le finalità mutualistiche della cooperativa o in concorrenza agli scopi sociali della stessa.

Art. 6 (Categoria speciale di soci)

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci cooperatori ai sensi dell'art. 2527, comma 3 del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa o al fine di completare la loro formazione, soggetti in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali e comunque in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del presente statuto.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale verrà fissata dal Consiglio di Amministrazione al momento dell'ammissione e comunque per un termine non superiore ai limiti di legge previsti per tale rapporto.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa e non godono dei diritti di cui agli artt. 2422 e 2545 bis del codice civile.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 18 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art. 19 del presente statuto:

- a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;
- b) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria;
- c) la carente partecipazione alle assemblee sociali ed ai momenti di partecipazione predisposti dalla Cooperativa;
- d) il mancato adeguamento agli standard produttivi o comunque l'inadeguatezza del socio, alla luce dei risultati raggiunti nel periodo di formazione svolto, con conseguente inopportunità del suo inserimento nell'impresa.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo amministrativo anche prima della scadenza fissata al momento della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci ordinari.

Qualora, al termine del suddetto periodo, il socio appartenente alla categoria speciale non abbia esercitato il diritto di recesso o non sia stato escluso nei casi previsti ai precedenti commi, è ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci di cui all'art. 5 del presente statuto.

Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore deve essere comunicato all'interessato e annotato a cura dell'Organo amministrativo nel libro dei soci.

TITOLO IV

SOCI SOVVENTORI

Art. 7 (Soci sovventori)

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31.01.92, n. 59.

Art. 8 (Conferimento e azioni dei soci sovventori)


I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili.

L'azione ha un valore nominale pari a euro 25,00 (venticinque virgola zero zero).

Art. 9 (Alienazione delle azioni dei soci sovventori)

Le azioni dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo.

Il socio che intenda trasferire le azioni deve comunicare all'Organo amministrativo il proposto acquirente e lo stesso deve pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della



Ultero

Ultero

Francesca

comunicazione.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, l'Organo amministrativo provvederà ad indicarne altro gradito ovvero provvederà a rimborsare al sovventore il valore delle azioni così come previsto al successivo articolo 11.

Art. 10 (Deliberazione di emissione)

L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea ordinaria, con la quale devono essere stabiliti:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle azioni emesse;
- c) il termine minimo di durata del conferimento;
- d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a 2 punti rispetto al dividendo previsto per i soci cooperatori;
- e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.

- 1 voto per importi da Euro 25,00 ad Euro 4.999,99;
- 2 voti per importi da Euro 5.000,00 ad Euro 9.999,99;
- 3 voti per importi da Euro 10.000,00 ad Euro 19.999,99;
- 4 voti per importi da Euro 20.000,00 ad Euro 49.999,99;
- 5 voti per importi superiori ad Euro 50.000,00.

I soci sovventori non possono esprimere più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in assemblea generale.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, l'incidenza dei voti spettanti ai soci sovventori sarà ridotta, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuiti per legge e il numero di voti da essi portati.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra queste ed il capitale conferito dai soci cooperatori.

La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'Organo amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.

Art. 11 (Recesso dei soci sovventori)

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, i soci sovventori hanno diritto di recedere trascorsi due anni dalla loro ammissione a semplice richiesta. La decorrenza del recesso è fissata dalla data di ricezione della notifica del recesso stesso.

Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.

TITOLO V

AZIONI DI PARTECIPAZIONE, OBBLIGAZIONI E ALTRI STRUMENTI DI DEBITO

Art. 12 (Azioni di Partecipazione Cooperativa)

Con deliberazione dell'assemblea, la Cooperativa può adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, secondo quanto stabilito dall'art. 5 L. 59/92.

In tal caso la Cooperativa può emettere Azioni di Partecipazione Cooperativa, anche al portatore se interamente liberate, prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili.

Le azioni di partecipazione cooperativa possono essere emesse per un ammontare non superiore al valore contabile delle riserve indivisibili o del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio certificato e depositato presso il Ministero delle Attività Produttive.

Il valore di ciascuna azione è di euro 300,00.

Le Azioni di Partecipazione Cooperativa devono essere offerte, in misura non inferiore alla

metà, ai soci e ai lavoratori dipendenti della Cooperativa.

All'atto dello scioglimento della società, le Azioni di Partecipazione Cooperativa hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sulle altre azioni, per l'intero valore nominale. La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle Azioni di Partecipazione Cooperativa, se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle altre azioni.

La regolamentazione delle Azioni di Partecipazione Cooperativa è demandata ad apposito regolamento approvato dall'Assemblea dei soci che determinerà in particolare l'eventuale durata minima del rapporto sociale.

L'assemblea, in sede di delibera di emissione delle Azioni di Partecipazione Cooperativa, determina:

- l'importo complessivo dell'emissione, nel rispetto dei limiti sopra indicati;
- la durata delle azioni, in relazione ai programmi pluriennali approvati dall'assemblea;
- i criteri ulteriori per l'offerta in opzione delle Azioni di Partecipazione Cooperativa, nonché per il collocamento delle azioni eventualmente rimaste inoprate.

Ai possessori delle Azioni di Partecipazione Cooperativa spetta una remunerazione maggiorata di due punti rispetto a quella dei soci cooperatori.

I possessori di Azioni di Partecipazione Cooperativa sono obbligati:

- a) al versamento degli importi sottoscritti, secondo le modalità e nei termini previsti in sede di emissione;
- b) all'osservanza dello statuto e degli altri atti interni, limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.

Art. 13 (Assemblea speciale)

L'assemblea speciale dei possessori di Azioni di Partecipazione Cooperativa, per la quale valgono, in quanto compatibili, le norme fissate per le assemblee dei soci dalla legge e dal presente statuto, viene convocata dal Consiglio di Amministrazione della Cooperativa o dal rappresentante comune, quando lo ritengano necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei possessori di titoli nominativi.

Le deliberazioni saranno prese attribuendo a ciascun possessore un voto per ogni azione posseduta.

L'assemblea delibera sulle materie ad essa attribuite dalla legge.

Il rappresentante comune può esaminare i libri sociali e chiederne estratti, può assistere alle assemblee dei soci, con facoltà d'impugnare le deliberazioni; provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea speciale e tutela gli interessi dei possessori di Azioni di Partecipazione Cooperativa nei confronti della società.

Art. 14 (Recesso)

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 codice civile, ai detentori di Azioni di Partecipazione Cooperativa il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento delle azioni stabilito dall'assemblea in sede di emissione delle azioni medesime.

TITOLO VI

IL RAPPORTO SOCIALE

Art. 15 (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché indirizzo di posta elettronica e numero di fax se presenti;
- b) la categoria dei soci a cui chiede di essere iscritto ed i motivi della richiesta;
- c) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
- d) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore, al limite minimo e massimo fissato dalla legge e dall'assemblea;
- e) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- f) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale o di

Ultero



[Handwritten signature]

conciliazione contenuta negli artt. 43 e ss. del presente statuto. Se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a), b), d), e) e f) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà altresì contenere:

- a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica, la sede legale, codice fiscale, la P.IVA nonché indirizzo di posta elettronica e numero di fax se presenti;
- b) l'organo sociale che ha autorizzato la domanda e la relativa deliberazione;
- c) la qualifica della persona che sottoscrive la domanda.

Alla domanda dovrà inoltre essere allegata copia dello statuto.

Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli amministratori, sul libro dei soci.

Il Consiglio di Amministrazione deve, entro sessanta giorni, motivare le deliberazioni di rigetto della domanda di ammissione e comunicarle agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

Gli Amministratori, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 16 (Obblighi dei soci)

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

- a) al versamento con le modalità e nei termini fissati dal Consiglio di Amministrazione:
 - del capitale sottoscritto;
 - dell'eventuale sovrapprezzo determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori;
- b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci.

La variazione del domicilio del socio ha effetto entro trenta giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata o altra modalità che ne attesta il ricevimento alla Cooperativa.

In particolare i soci lavoratori, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a) e b) sono ulteriormente obbligati:

a.1) a non aderire ad altre società che perseguano identici scopi sociali ed esplicino attività concorrente, nonché a non prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese aventi oggetto uguale od analogo a quello della Cooperativa salvo espressa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione accordata in considerazione della tipologia di rapporto di lavoro instaurato e delle modalità di prestazione dello stesso, nonché della quantità di lavoro disponibile in Cooperativa;

b.1) a mettere a disposizione le proprie capacità professionali ed il proprio lavoro in relazione al tipo ed allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la Cooperativa, secondo quanto previsto nell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato e ferme restando le esigenze della Cooperativa stessa.

In particolare i soci volontari, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a) e b) sono ulteriormente obbligati:

a.2) a prestare la propria attività di volontariato nei modi e nei limiti di quanto previsto negli appositi regolamenti interni,

Il socio è tenuto a comunicare qualsiasi altra variazione relativa alle informazioni comunicate in sede di domanda di ammissione o successivamente. Le suddette variazioni hanno effetto dopo trenta giorni dalla ricezione della relativa comunicazione alla Cooperativa.

Art. 17 (Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde:

- per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;

- per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione, se il socio è diverso da persona fisica.

E' escluso di diritto il socio nei confronti del quale sia stata dichiarato o esteso il fallimento, a far data dall'entrata in vigore del codice della crisi e dell'insolvenza, sia stata aperta o estesa la procedura di liquidazione giudiziale.

Art. 18 (Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) il cui ulteriore rapporto di lavoro subordinato, autonomo o in qualsiasi altra forma, sia cessato per qualsiasi motivo indicato dal regolamento interno di cui alla legge 142/01.

Il recesso dei soci volontari è libero.

Il recesso non può essere parziale.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata con avviso di ricevimento alla società o altro strumento che ne attesta il ricevimento. Gli amministratori devono esaminarla, entro sessanta giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere a soggetti terzi attraverso procedure di arbitrato o conciliazione, secondo le modalità previste ai successivi artt. 43 e ss.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda, fatto salvo, per i soci lavoratori, il periodo di preavviso eventualmente previsto nel regolamento interno e/o nei contratti di lavoro instaurati.

Il Recesso del socio lavoratore comporta in ogni caso la risoluzione del rapporto di lavoro.

Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

Tuttavia, il Consiglio di Amministrazione potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dall'annotazione dello stesso sul libro dei soci.

Art. 19 (Esclusione)

L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio che:

- a) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione, come previsto dall'articolo 5, per tutte le categorie di soci;
- b) risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti approvati dall'assemblea dei soci o che si riferiscono al rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà del Consiglio di Amministrazione di accordare al socio un termine non superiore a sessanta giorni per adeguarsi;
- c) previa intimazione da parte degli amministratori, entro il termine di sessanta giorni, non adempia al versamento del valore delle azioni sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società;
- d) il rapporto di lavoro subordinato sia stato risolto con licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, e, nel caso di socio volontario abbia cessato l'attività di volontariato per n. 2 (due) esercizi consecutivi, il Consiglio di amministrazione se ne riserva la facoltà;
- e) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo amministrativo;
- f) per reiterata, mancata partecipazione alle iniziative sociali, dimostri completa mancanza di interesse alla propria permanenza in società, disertando senza giustificato motivo espresso in forma scritta 3 (tre) assemblee consecutive.

L'esclusione comporta in ogni caso la risoluzione del rapporto di lavoro.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione secondo le procedure



Ultero

previste sensi dell'art. 43 e seguenti, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione diventa operante dalla ricezione da parte del socio del provvedimento di esclusione.

Art. 20 (Delibere di recesso ed esclusione)

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o con altro mezzo che ne attesti la ricezione. Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dall'Organo amministrativo su tali materie, sono demandate alla decisione di soggetti terzi secondo le procedure regolate dagli artt. 43 e seguenti del presente statuto.

L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo raccomandata entro 60 giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.

Art. 21 (Liquidazione del Capitale Sociale)

I soci receduti od esclusi, hanno esclusivamente il diritto al rimborso del Capitale Sociale interamente versato, eventualmente rivalutato a norma del successivo art. 26, lettera d), la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato ed eventualmente rivalutato.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545-quinquies, terzo comma, del codice civile.

Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Art. 22 (Morte del socio)

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso del capitale sociale interamente versato, eventualmente rivalutato, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 21.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione dalla quale risultino gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro sei mesi dalla data del decesso, dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla società.

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, 2° e 3° comma del codice civile.

Art. 23 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

La Cooperativa non è tenuta al rimborso del capitale sociale in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro cinque anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo, fatti comunque salvi i diritti a favore degli eredi del socio defunto.

Il valore del capitale sociale per il quale non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione del Consiglio di Amministrazione alla riserva legale.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 19 lettere b), d) ed e), dovranno provvedere al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento.

Comunque, la Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso del capitale sociale, del sovrapprezzo, o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, e da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite, anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 codice civile.

Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della

società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.
Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

TITOLO VII

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 24 (Elementi costitutivi)

Il patrimonio della società è costituito:

- 1) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:
 - a) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori rappresentati da quote di valore né inferiore né superiore ai limiti di legge;
 - b) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori;
 - c) dai conferimenti rappresentati dalle Azioni di Partecipazione Cooperativa;
- 2) dalla riserva legale formata con gli utili e con il valore del capitale sociale eventualmente non rimborsato ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;
- 3) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci;
- 4) dalla riserva straordinaria;
- 5) da ogni altra riserva costituita dall'assemblea e/o prevista per legge.

Ciascun socio non può detenere un numero di quote superiori ai limiti fissati dalla legge.

Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della società.

Art. 25 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)

Le quote sociali dei soci cooperatori non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la società senza l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione

Il socio che intende trasferire, le proprie quote deve darne comunicazione al Consiglio di Amministrazione con lettera raccomandata, fornendo relativamente all'aspirante acquirente le indicazioni previste nel precedente art. 15 con particolare riferimento al possesso dei requisiti soggettivi.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel Libro dei Soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire Socio in una delle categorie indicate nel presente statuto.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al Collegio Arbitrale.

Art. 26 (Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede alla compilazione del progetto di bilancio e alla redazione della documentazione informativa ai sensi della normativa vigente e alla stesura della relazione sull'andamento della gestione sociale.


La relazione del Consiglio di Amministrazione, oltre a quanto previsto dalle leggi vigenti, deve illustrare l'andamento dell'attività della Cooperativa anche nei suoi risvolti sociali, con particolare riguardo ai benefici prodotti a vantaggio delle persone a cui favore opera la Cooperativa, dei soci e della comunità territoriale.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, segnalate dagli amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore a quella stabilita dalla legge;
- b) un'eventuale quota destinata ai soci cooperatori a titolo di ristorno, nei limiti e secondo

Ulderico Marcuti



[Signature]

le previsioni stabiliti dal successivo articolo 27;

- c) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'articolo 11 della legge 31.01.1992, n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
- d) a remunerazione del capitale dei soci sovventori;
- e) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'articolo 7 della legge 31.01.1992, n. 59;
- f) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.

L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori.

L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci non cooperatori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente.

Il bilancio sociale, se obbligatorio per legge o se comunque previsto, può essere presentato all'assemblea dei soci unitamente al bilancio d'esercizio.

Art. 27 (Ristorni)

Qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica il Consiglio di Amministrazione può proporre all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio di destinare una quota dell'utile ai soci cooperatori a titolo di ristorno, secondo quanto previsto dal regolamento interno, da approvarsi ai sensi dell'articolo 2521, ultimo comma, del codice civile.

I ristorni attribuiti ai soci lavoratori, che costituiscono maggiorazione della relativa retribuzione, non possono in nessun caso superare la misura del trenta per cento dei trattamenti retributivi complessivi ai sensi dell'articolo 3, comma uno e comma due, lettera a), della legge 3 aprile 2001 n. 142.

La ripartizione del ristorno e la successiva erogazione ai singoli soci dovrà essere effettuata tenendo conto dell'area dei servizi, se riconducibili alla gestione di servizi socio-sanitari ed educativi inclusi quelli esplicitati nell'articolo 1 lett. A) della legge 381/91 come modificato dal D.Lgs. n. 112/17 e lo svolgimento di attività d'impresa finalizzate all'inserimento ed all'integrazione sociale e lavorativa di persone svantaggiate ai sensi degli art. 1 lett. B) e art. 4 della legge 381/91, cui ricondurre l'avanzo di gestione secondo quanto previsto dal predetto regolamento redatto sulla base dei seguenti criteri, considerati singolarmente o combinati tra loro distinti per ciascuna categoria di soci cooperatori.

Per i soci lavoratori si terrà conto di:

- appartenenza alla categoria corrispondente ai servizi di cui all'articolo 1 lettera A) e B) della legge 381/91;
- ore lavorate e retribuite nel corso dell'anno,
- qualifica professionale,
- compensi erogati,
- tempo di permanenza in Cooperativa,
- tipologia del rapporto di lavoro

Sulla base di quanto previsto ai commi precedenti l'Assemblea, che approva il progetto di bilancio, delibera sull'erogazione dei ristorni destinati ai soci lavoratori; questi possono essere assegnati, oltre che mediante erogazione diretta, anche sotto forma di aumento gratuito del capitale posseduto da ciascun socio, o mediante l'attribuzione di azioni di sovvenzione o di strumenti finanziari.

TITOLO VIII

ORGANI SOCIALI

Art. 28 (Organi)

Sono organi della società:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Collegio Sindacale, se nominato.

Art. 29 (Assemblee)

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

L'Assemblea viene convocata, dal Consiglio di Amministrazione, con avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima. L'Assemblea è convocata presso la sede sociale, ma può anche riunirsi in Comune diverso da quello in cui si trova la sede sociale, purché in Italia.

L'Assemblea potrà essere convocata mediante comunicazione trasmessa ai soci a mezzo fax, posta elettronica, lettera raccomandata A/R inviata o consegnata a mano ai recapiti risultanti dal libro soci, a condizione che sia garantita la prova dell'avvenuta spedizione, almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per l'adunanza.

In alternativa alla clausola sopra prevista la convocazione dell'Assemblea può avvenire mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nei termini di legge fissati dall'art.2366 c.c., ovvero mediante pubblicazione, almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per l'adunanza, in uno dei seguenti quotidiani locali, sia cartacei che su web, e precisamente:

"Gazzetta di Reggio"

"Il Resto del Carlino - Reggio"

L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno.

L'Assemblea, inoltre, può essere convocata dal Consiglio di Amministrazione ogni volta esso nel ravvisi la necessità e deve essere convocata senza ritardo, qualora ne sia fatta richiesta scritta dal Collegio dei Sindaci, se presente, o da tanti soci che rappresentino almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci.

In assenza delle prescritte formalità per la convocazione, l'Assemblea si reputa validamente costituita quanto siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e partecipa la maggioranza degli Amministratori e dei Sindaci effettivi, se nominati.

Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

L'Assemblea potrà essere aperta anche a soggetti terzi quali, a titolo esemplificativo, i lavoratori dipendenti non soci della Cooperativa e/o i consulenti esperti in materie specifiche.

Art. 30 (Funzioni dell'Assemblea)

L'assemblea:


1. approva il bilancio e destina gli utili;
2. approva il bilancio sociale secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 112 del 2017;
3. delibera sulla emissione delle azioni destinate ai soci sovventori stabilendone gli importi ed i caratteri di cui al precedente art. 8, nonché sui voti spettanti secondo i conferimenti;
4. delibera sulla emissione delle azioni di partecipazione cooperativa;
5. approva, previo parere dell'Assemblea speciale dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa, lo stato di attuazione dei programmi pluriennali in relazione ai quali sono state emesse le azioni medesime;
6. procede alla nomina ed alla revoca degli amministratori;
7. procede all'eventuale nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale e, ove richiesto, del soggetto deputato alla Revisione Legale dei Conti;
8. determina la misura dei compensi da corrispondere agli amministratori ed ai sindaci;
9. delibera l'eventuale stato di crisi aziendale;
10. approva i regolamenti interni;
11. delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
12. delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente Statuto.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'art. 26.

L'assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che il Consiglio di Amministrazione lo creda necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano alla loro approvazione, facendone domanda scritta agli amministratori.

In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della richiesta.

La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'assemblea



Ubaldo

delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

L'Assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello statuto e sugli altri argomenti previsti dall'art. 2365 cod. civ.

Art. 31 (Costituzione e quorum deliberativi)

In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto. In seconda convocazione, l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei soci presenti o rappresentati nelle adunanze.

L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/videocollegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In tal caso, è necessario che:

a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

d) dove non si tratti di assemblea totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/videocollegati a cura della società, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove siano presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

Art. 32 (Verbale delle deliberazioni e votazioni)

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare dal verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio. Il verbale deve indicare la data dell'assemblea ed eventualmente anche in allegato l'identità dei partecipanti; deve altresì indicare le modalità ed il risultato delle votazioni e deve consentire anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. Il verbale dell'assemblea straordinaria deve essere redatto da un notaio. Il verbale deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione.

Art. 33 (Voto)

Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni e che non siano in mora nei versamenti delle azioni/quote sottoscritte.

Ciascun socio persona fisica o persona giuridica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

Per i soci sovventori si applica il precedente art. 10, secondo comma.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia Amministratore o sindaco.

Ciascun socio cooperatore non può rappresentare più di 3 (tre) soci complessivamente, compreso se stesso.

I soci persone giuridiche sono rappresentati in Assemblea dal loro legale rappresentante oppure da altro soggetto dai medesimi designato.

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema dell'alzata di mano, o con altro metodo deliberato dall'Assemblea, legalmente consentito.

Le elezioni delle cariche sociali avverranno, a maggioranza relativa, per alzata di mano, per acclamazione o con altro sistema legalmente deliberato dall'Assemblea.

Art. 34 (Presidenza dell'Assemblea)

L'assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dal vice presidente del Consiglio di Amministrazione, ed in assenza anche di questi, dalla

persona designata dall'assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti. Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Art. 35 (Consiglio di Amministrazione)

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di consiglieri variabile da 3 (tre) a 9 (nove), eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci, che ne determina di volta in volta il numero.

I componenti del Consiglio sono scelti tra i soci cooperatori, tra i soci sovventori e/o tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

L'assunzione della carica di Amministratore da parte di soggetti non soci è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:

- non essere interdetto, inabilitato o fallito né essere stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- aver maturato un'esperienza almeno annuale attraverso, alternativamente, l'esercizio di: attività di Amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese;
- attività professionali o lavorative nel settore della Cooperativa;
- non essere legati alla Società da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.

Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e in ogni caso non superiore al periodo previsto dalla legge e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica; non possono rimanere in carica per un numero di mandati consecutivi superiori a cinque ed in ogni caso non superiore a quanto previsto dalla normativa tempo per tempo vigente.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed uno o più Vice Presidenti indicando, nel caso di pluralità di Vice Presidenti, quello vicario.

Non possono assumere la carica di Presidente i rappresentanti di società costituite da un unico socio persona fisica, di amministrazioni pubbliche, di enti con scopo di lucro.

Art. 36 (Compiti del Consiglio di Amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della società, esclusi solo quelli riservati all'assemblea dalla legge. Allo stesso è attribuita la competenza sulle materie previste dall'articolo 2365 comma secondo del codice civile.

Il Consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.


Ogni 90 giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e al Collegio sindacale se nominato, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

Art. 37 (Convocazioni e deliberazioni)

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta dal presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di quattro giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma o e-mail, in modo che i Consiglieri e Sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione. Le adunanze del Consiglio di amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

La presenza alle riunioni può avvenire anche per il tramite di mezzi di telecomunicazione. In questo ultimo caso devono comunque essere soddisfatte le seguenti condizioni:



1) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere la riunione svolta in detto luogo;

2) che sia effettivamente possibile al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

3) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;

4) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché quando necessario di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti, in caso di parità di voti la deliberazione proposta si intende approvata o non approvata a seconda di come ha votato chi presiede la seduta.

Art. 38 (Integrazione del Consiglio)

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del cod. civ.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, nominati dall'Assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti; gli Amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina. In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a convocare l'Assemblea e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

Art. 39 (Compensi agli amministratori)

Spetta all'Assemblea determinare gli eventuali compensi dovuti agli amministratori e ai membri del comitato esecutivo, se nominato, si applica, in ogni caso, il terzo comma dell'articolo 2389.

Art. 40 (Rappresentanza)

Il presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio. Il presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche ai consiglieri delegati, se nominati.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare direttori generali, institori e procuratori speciali.

In caso di assenza o di impedimento del presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al vice presidente.

Il presidente, previa apposita delibera del Consiglio di Amministrazione, potrà conferire speciali procure per singoli atti o categorie di atti, ad altri consiglieri oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Art. 41 (Collegio Sindacale)

Se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall'Assemblea, l'Organo di Controllo si compone di tre membri effettivi e due supplenti; i membri sono eletti dall'Assemblea tra i soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla legge.

Il Presidente del Collegio Sindacale, se presente, è nominato dall'Assemblea.

I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Essi sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina per

l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Al Collegio Sindacale può essere attribuito dall'Assemblea anche l'incarico di revisione legale dei conti; in tal caso esso deve essere integralmente composto di revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Art. 42 (Revisione legale dai conti)

La revisione legale dei conti, se non è attribuita al Collegio Sindacale, ai sensi dell'articolo precedente, è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

L'Assemblea determina il compenso spettante al revisore o alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico pari a tre esercizi.

TITOLO IX

CONTROVERSIE

Art. 43 (Clausola Arbitrale e di Conciliazione)

Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui agli articoli 838 bis c.p.c., nominati con le modalità di cui al successivo art. 44, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

- a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;
- b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni Assembleari;
- c) le controversie da amministratori, liquidatori o Sindaci, o nei loro confronti.

La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori. La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci. L'accettazione della nomina alla carica di amministratore, sindaco o liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

L'arbitrato è amministrato secondo le norme contenute nel Regolamento della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.

Art. 44 (Arbitri e procedimento)

Gli arbitri sono in numero di:

- a) uno, per le controversie di valore inferiore ad euro 250.000,00 (duecentocinquantamila virgola zero zero). Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli artt. 10 ss.c.p.c.;
- b) tre, per le altre controversie;
- c) nei casi di controversie con valore indeterminabile, il numero degli arbitri è deciso dal Consiglio arbitrale della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.

Gli Arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati dalla Camera arbitrale e di conciliazione della cooperazione, promossa dalla Confcooperative.


In difetto di designazione, sono nominati dal Presidente del tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede.

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci è notificata alla società, fermo restando quanto disposto dall'art. 838 ter del codice di procedura civile.

Gli Arbitri decidono secondo diritto ed il lodo è impugnabile anche a norma dell'articolo 829, terzo comma del codice civile di procedura civile quando per decidere abbiano conosciuto di questioni non compromettibili ovvero l'oggetto del giudizio sia costituito dalla validità di delibere assembleari.

Gli Arbitri decidono nel termine di centottanta giorni dalla costituzione dell'Organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine per non più di una sola volta nel caso di cui all'art. 35, comma 2, D. Lgs n. 5/03, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.

Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli Arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.



Valerio Vercelli

Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate da entrambe le parti, con vincolo di solidarietà, come previsto dall'articolo 35, del Regolamento della Camera Arbitrale.

Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate da entrambe le parti, con vincolo di solidarietà, come previsto dall'articolo 35, punto tre, del Regolamento della Camera Arbitrale.

Per ogni ulteriore questione non esplicitamente prevista nel presente e nel precedente articolo, la procedura arbitrale è disciplinata dalle norme contenute nel Regolamento arbitrale della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione in vigore al momento della produzione della domanda.

Art. 45 (Esecuzione della decisione)

Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della società o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.

TITOLO X

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Art. 46 (Liquidatori)

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della società nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 47 (Liquidazione del patrimonio)

In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale detenuto dai possessori di Azioni di Partecipazione Cooperativa, per l'intero valore nominale, eventualmente rivalutato;
- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci sovventori, eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 26, lett. d), e dei dividendi deliberati e non ancora corrisposti);
- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci cooperatori, eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 26, lett. d), e dei dividendi deliberati e non ancora corrisposti);
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

TITOLO XI

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 48 (Regolamenti)

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'organo amministrativo, oltre al regolamento di cui all'articolo 6 della legge 142/2001, potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per le Assemblee straordinarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati Tecnici, se verranno costituiti.

Art. 49 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)

I principi in materia di remunerazione del capitale, di indivisibilità delle riserve tra i soci cooperatori delle riserve patrimoniali, di devoluzione del patrimonio residuo e di versamento di una azione degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

In particolare ai sensi dell'articolo 2514 la cooperativa:

- (a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- (b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- (c) non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori;

(d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Art. 50 (Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le vigenti norme di legge sulle cooperative sociali di cui alla legge 381/91.

Per quanto non previsto dal Titolo VI del Codice Civile contenente "Disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 del codice civile, si applicano in quanto compatibili, le norme delle Società per Azioni.

Con il termine "Socio", "Presidente", "Vice presidente", "Direttore", "Procuratore", "Rappresentante" si indicano nel presente Statuto le persone fisiche di entrambi i generi.

L'uso del genere maschile e del "maschile non marcato" per indicare tali soggetti titolari di diritti, incarichi e stati giuridici è da intendersi riferito a entrambi i generi e risponde pertanto solo ad esigenze di semplicità del testo. Laddove pertanto il termine si riferisca esclusivamente a persone fisiche è prevista la declinazione al femminile e al maschile.



CERTIFICAZIONE DI CONFORMITA' DI COPIA DIGITALE DI ORIGINALE CARTACEO
(Art.22 del D. Lgs. 7.3.2005 n.82 e successive modifiche e art.68-ter
della Legge 16.2.1913 n.89 e successive modifiche)

Certifico io sottoscritta FRANCESCA LOMBARDO Notaio in Reggio nell'Emilia
ed iscritta nel Ruolo del Distretto Notarile di Reggio nell'Emilia,
mediante apposizione al presente file della mia firma digitale, che la
presente copia composta di numero cinquanta facciate e redatta su supporto
informatico, è conforme al documento originale analogico a mio rogito,
firmato e conservato a norma di legge.

Reggio nell'Emilia, via Carlo Levi n.2/B, lì ventidue luglio
duemilaventiquattro.

File firmato digitalmente dal Notaio Francesca Lombardo